

leggibilità previste dalla normativa vigente in materia:

- 2) di dare atto che la medesima Letizia Bellabarba non si trova in alcuna delle condizioni di incompatibilità e di incandidabilità previste dalla normativa vigente in materia;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione, ai competenti uffici della Giunta regionale per l'immediata pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva".

Deliberazione Amministrativa n. 72 del 7/05/2013

Interpretazione autentica della deliberazione assembleare 26 marzo 2013, n. 69: "indizione del referendum consultivo in merito alla proposta di legge n 281/2013 concernente l'istituzione di un nuovo comune mediante fusione dei comuni di Castel colonna, Monterado e Ripe, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei comuni e delle province nella regione marche"

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Premesso:

- che con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 26 marzo 2013 n. 69 (Indizione del referendum consultivo in merito alla proposta di legge n. 281/2013 concernente l'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche") è stato stabilito "di individuare le popolazioni interessate che a norma dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, dovranno essere coinvolte nei referendum consultivo previsto dall'articolo 20 della l.r. 18/1980, in quelle residenti nei Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe";
- che con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2013, n. 44 è stata fissata, per domenica 19 maggio 2013, dalle ore 8 alle ore 22, e lunedì 20 maggio 2013, dalle ore 7 alle ore 15, la data di effettuazione di tale referendum;

Considerato che:

- in relazione alla formulazione letterale della deliberazione n. 69/2013, nella parte in cui fa riferimento alle popolazioni "residenti", è

emerso un dubbio interpretativo che potrebbe determinare un'applicazione non conforme all'effettivo significato ed è quindi necessario fornire un'interpretazione autentica e in particolare, chiarire che, con la medesima formulazione non si intendeva incidere sul diritto di elettorato attivo, che resta disciplinato dalla vigente normativa, e votarlo quindi, per il referendum consultivo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe, compresi quelli residenti all'estero;

Tutto ciò premesso e considerato:

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia:

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale.,

DELIBERA

di chiarire che la deliberazione n. 69/2013, nella parte in cui fa riferimento alle popolazioni "residenti", non incide sul diritto di elettorato attivo che resta disciplinato dalla vigente normativa, e votano quindi, per il referendum consultivo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe, compresi quelli residenti all'estero.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva".

Deliberazione Amministrativa n. 73 del 7/05/2013

Norme per la protezione dell'ambiente mediante utilizzo dell'energia termica derivante dagli impianti per la produzione di energia elettrica

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto il secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte ci legge alle Camere;

Visto l'articolo 91 del Regolamento interno

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale dalla Commissione assembleare permanente competente in materia.

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di legge della Repubblica

ca di cui all'allegato A da sottoporre alle Camere;
2) di presentare la stessa alla Camera dei Deputati.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito "l'Assemblea legislativa regionale approva".

Allegato A

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

Norme per la protezione dell'ambiente mediante l'utilizzo dell'energia termica derivante dagli impianti per la produzione di energia elettrica

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sul tema della protezione dell'ambiente protezione del paesaggio protocollo di Kyoto, obiettivi UE 20-20-20, produzione di energia elettrica raggiungimento degli obiettivi del PEAR regionale, e su tutta la tematica del settore, si è molto dibattuto addentrandosi spesso nei cavilli della materia e dimenticando a volte una visione di insieme capace di coniugare in maniera semplice chiara, razionale ed inequivocabile il fine comune: proteggere quanto più possibile l'ambiente e l'ecosistema garantendo disponibilità energetiche minime vitali.

Spesso si è dibattuto scritto e deliberato su aspetti secondari e marginali; ignorando che alcune decisioni prese tendevano a protezionismi di nicchia che in termini di valore assoluto addirittura contrastavano con la tutela globale dell'ecosistema.

Non si è mai chiarito ad esempio o illustrato che qualsiasi impianto di produzione per energia elettrica a combustione, nonostante gli ultimi sforzi tecnologici dell'industria moderna, trasformi oltre il 50% del potere calorifico del combustibile impiegato in calore che, come nella totalità dello stato di fatto delle regioni italiane; viene "buttato" con uno spreco ambientale insostenibile.

Sulla base di queste considerazioni, appare necessario adottare una normativa, in materia impianti di produzione di energia elettrica che prevedono combustione, chiara e razionale, facendo avvicinare il territorio italiano al resto d'Europa, ove la pratica del recupero dell'energia termica è prassi consolidata.

La proposta di legge che consta di un solo articolo, pone come condizione per realizzare impianti a combustione, il recupero dell'energia termica prodotta, ponendo fine ad uno spreco di risorse e ad un inquinamento atmosferico inutile sino ad ora perpetrato.

RELAZIONE TECNICA

ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

"Legge di contabilità e finanza pubblica"

La presente legge all'articolo 1, non comporta oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato

Art. 1

(Norme per la protezione dell'ambiente mediante utilizzo dell'energia termica)

1. Gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentare con qualsiasi tipo di combustibile, aventi potenza nominale, elettrica superiori a 400 Kw, sono ammessi solo nel caso in cui l'energia termica prodotta venga utilizzata per fini civili, industriali o di processo.

MOZIONI, RISOLUZIONI E ORDINI DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Estratti del processo verbale della seduta n. 115 del 23 aprile 2013 concernente:

- ordine del giorno sulla proposta di legge n. 291 "Superstrada E78 Fano-Grosseto";
- ordine del giorno sulla proposta di legge n. 266 "Convenzione Cedaw";
- mozione n. 151 "Piano socio sanitario e partecipazione attiva dei Comuni alle scelte".

omissis

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

- **proposta di legge n. 291** ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "**Costituzione della Società pubblica di progetto per la realizzazione della strada di grande comunicazione Fano-Grosseto**"

OMISSIS

Il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti **una proposta di ordine del giorno** a firma dei consiglieri Marangoni, D'Anna, Carloni, Zaffini, Foschi e **la pone in votazione** con il relativo emendamento a firma dei consiglieri Ricci, Marangoni, D'Anna,